



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE
n. 156 del 12/05/2020

OGGETTO: *REVOCA dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 110 del 25/03/2020 per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai e nuove disposizioni volte a evitare la formazione di assembramenti. .*



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE n. 156 del 12/05/2020

OGGETTO: REVOCA dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 110 del 25/03/2020 per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai e nuove disposizioni volte a evitare la formazione di assembramenti.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 110 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID19. PROROGA FINO A REVOCA dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 101 del 19/03/2020 per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai”*;

RICORDATO che le disposizioni ivi dettate sono applicabili sino a revoca;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Richiamato in particolare, l'articolo 1, comma 1 lettera z), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che : *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.** Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”*

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la Determinazione Direttoriale prot. 125127/RU del 23 aprile 2020 dell'Agenzia Dogane Monopoli con la quale, in un'ottica di graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica, è stata disposta, presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, *"dal 27 aprile 2020 la ripresa della raccolta dei giochi numerici "10&Lotto", "Millionday", "Winforlife" e "Winforlife Vincicasa" le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori"* e *"dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi "SuperEnalotto", "SuperStar", "SiVinceTutto SuperEnalotto", "Eurojackpot", "Lotto tradizionale le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria"*; dal 4 maggio 2020 è stata altresì disposta *"la ripresa della raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione da parte dell'Agenzia"*;

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 che, al punto 1.7 lettera C), prevede che *"è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti"*.

Ritenuto opportuno, a tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, conformarsi ai provvedimenti innanzi richiamati, contemperandoli con la stringente necessità di prevenire il rischio di contagio, adottando all'uopo ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria ordinanza n. 110 del 25 marzo 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID19. PROROGA FINO A REVOCA dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 101 del 19/03/2020 per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai"*;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020
- il DPCM del 4 marzo 2020
- il DPCM dell'8 marzo 2020
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell'11 marzo 2020

- il DPCM Dpcm 22 marzo 2020
- il DPCM 10 aprile 2020
- il DPCM 26 aprile 2020
-

ORDINA

- **LA REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 110 DEL 25 MARZO 2020** per i motivi descritti in narrativa con conseguente revoca dell'obbligo della "sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto)".

- dalla data odierna fino al perdurare dell'emergenza Covid19, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dell'intero territorio comunale – tra questi ultimi, in particolare, all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccheria e negli esercizi commerciali per i quali non vige l'obbligo di sospensione dell'attività – sia vietato sostare per "grattare" i tagliandi recanti lotterie istantanee comunque denominate (esempio "Gratta&Vinci");

- ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di misure di contenimento del Covid-19, in particolare l'Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020 al punto 1.7 lettera C) nonché sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, "è fatto **obbligo ai concessionari di SLOT MACHINES di provvedere al BLOCCO delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla DISATTIVAZIONE DI MONITOR E TELEVISORI DI GIOCHI CHE PREVEDONO PUNTATE ACCOMPAGNATE DALLA VISIONE DELL'EVENTO** anche in forma virtuale, al fine di **IMPEDIRE LA PERMANENZA DEGLI AVVENTORI** per motivi di gioco all'interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti".

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

SI DA' ATTO

Che è stata comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia

Che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di Lonato del Garda e a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri , al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Lonato del Garda, 12/05/2020

Il SINDACO
Dott. Roberto Tardani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa